

COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 18 GENNAIO 2023

OGGETTO: Revoca deliberazione n. 7 del 11/01/2023 ad oggetto "Conferimento incarico a legale per ricorso in appello avverso sentenza di Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento per ricorso per ottemperanza Registro n. 996/2021– assegnazione somme ad ufficio affari legali"

L'anno duemilaventitre, il giorno diciotto del mese di gennaio, alle ore <u>18,10</u>, nella sede del Comune di Favara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Favara, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Paolo Ancona	Presidente	X	
Dott. Giuseppe Gaeta	Componente	X	
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	Componente	X	

Partecipa alla seduta il Sig. Calogero Puccio, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;

6-

- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;
- Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;
- Che con deliberazione n. 8 del 05/06/2017, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta;
- Che con deliberazione n. 59 del 05/07/2017, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000;
- Che con deliberazione n. 11 del 10/07/2017 per come modificata con deliberazione n.10 del 27/11/2019 questa Commissione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 - che questa Commissione Straordinaria ha definito l'istruttoria relativa alle domande presentate o trasmesse d'ufficio inerenti prestazioni da lavoro dipendente;
- Che questa Commissione ai sensi di legge ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12/2015;

DATO atto che questa Commissione straordinaria ha dato impulso all'ufficio tributi dell'ente per l'attivazione della procedura di accertamento e riscossione Tassa rifiuti anno 2011;

DATO ATTO che, con sentenza n.2249/2019, la Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento ha accolto il ricorso del Sig. per annullamento di avviso di accertamento relativo a tale anno d'imposta per tassa rifiuti condannando il Comune al pagamento a favore del contribuente delle spese legali per un importo di Euro 280,00 oltre accessori come per legge quale refusione delle spese legali;

RICHIAMATA la delibera di questa Commissione n. 20 del 13/05/2020 successivamente integrata con deliberazione n.29 del 30/03/2022, con la quale si disponeva la liquidazione a favore della gestione ordinaria dell'ente dell'importo necessario per il rimborso a vari contribuenti, tra cui il Sig.

, delle spese legali e si dava mandato alla Responsabile del servizio tributi, prima dell'emissione dei mandati da parte dell'ufficio ragioneria, di effettuare le verifiche necessarie in merito alla sussistenza di eventuali debiti dei soggetti di cui si tratta nei confronti del Comune di Favara, e di adottare tutte le iniziative utili per il recupero degli eventuali debiti riscontrati, comunicando a questa Commissione eventuale importo da riaccreditare al conto della gestione straordinaria;

VISTA la nota prot. n.24385 del 06/07/2020 con la quale la Responsabile servizio tributi attestava l'esistenza di debiti tributari a carico del contribuente in oggetto e dato atto che si è

del

attivata la procedura ormai standardizzata da questa Commissione di compensazione debito/credito;

CONSIDERATO che il contribuente ha presentato ricorso per ottemperanza registro 996/2021 per l'esecuzione della sentenza n.2249/2019 e, nonostante la difesa della Responsabile del servizio tributi costituitasi per conto dell'ente, con memoria prot. n.10982 del 15/03/2022 e successiva integrazione protocollo n. 16581 del 20/04/2022, la Commissione tributaria di I grado ha accolto il ricorso ordinando al Comune di Favara il pagamento della somma di Euro 532, 32 oltre interessi fino all'effettivo soddisfo (sentenza n.18/2023);

DATO ATTO che le motivazioni addotte dalla Corte per l'accoglimento del ricorso, ovvero "...il Comune non poteva operare la compensazione con precedenti debiti tributari del ricorrente, dovendo prima essere emessi i relativi atti di accertamento...", sembrano non corrispondere alla situazione documentale che ha determinato l'attivazione della compensazione e che pertanto, nonostante la non rilevanza dell'importo, si rende necessario da parte di questa Commissione ricorrere in appello avverso la detta pronuncia;

PRESO ATTO che, stante l'esito del giudizio che appare poco coerente con l'evidenza documentale prodotta e stante le argomentazioni addotte dall'Ufficio dell'Ente che, pur fondate a giudizio dell'OSL, non sono state ritenute tali dalla Commissione Tributaria; al fine di assicurare alla difesa dell'ente un contributo di specifica competenza tributaria in ambito processuale, l'OSL giudica opportuno affidare l'incarico legale ad un professionista esterno di provata esperienza;

RICHIAMATA la deliberazione di questa Commissione n.7 del 11/01/2023 ad oggetto "Conferimento incarico a legale per ricorso in appello avverso sentenza di Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento per ricorso per ottemperanza Registro n. 996/2021–assegnazione somme ad ufficio affari legali";

CONSIDERATO che, a seguito di approfondimento, si è preso atto che la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha acclarato che il ricorso in appello avverso la sentenza nel giudizio di ottemperanza in sede tributaria possa essere presentato solo alla Corte di Cassazione qualificando «le decisioni in tema di ottemperanza, quale che sia il giudice che l'abbia emesse, come pronunce in unico grado» giungendo, così, a statuire che «L'esegesi dell'art. 70 in esame nel senso dell'ammissibilità, in ogni caso, del solo rimedio del ricorso per cassazione ha il pregio, invece, di attribuire coerenza sistematica all'istituto, al di là della non felice formulazione letterale della norma» (sent. n. 20639/2015, sent. n. 16470/2016 e ordinanza n. 13537/2020);

RITENUTO che la motivazione del ricorso in appello sarebbe fondata su aspetti di merito attinenti all'esistenza di atti di accertamento che sembrano non essere stati considerati in primo grado dalla Corte di giustizia tributaria e non su motivi di legittimità che giustificherebbero il ricorso in Cassazione;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra esposto, revocare la deliberazione di questa Commissione n.7 del 11/01/2023 non dando seguito a ricorso in appello avverso la sentenza di ottemperanza stante peraltro che la somma di cui si chiede la liquidazione disposta da questa Commissione è dovuta e che invece risulta non attuabile secondo la citata sentenza la compensazione disposta dall'ufficio tributi;

RICHIAMATI:

Il DPR 24 Agosto 1993 n.378 avente ad oggetto "regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";

Il Decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n.267 recante il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) Di revocare la deliberazione di questa Commissione n. 7 del 11/01/2023 ad oggetto "Conferimento incarico a legale per ricorso in appello avverso sentenza di Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento per ricorso per ottemperanza Registro n. 996/2021– assegnazione somme ad ufficio affari legali";

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sull'home page del sito istituzionale del Comune a cura dell'ufficio segreteria, avendo cura di rendere non leggibili eventuali dati, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:

Al Sindaco del Comune di Favara;

Al Presidente del Consiglio Comunale di Favara;

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara;

Al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Favara.

Al Responsabile dell'Area Tributi e affari legali del Comune di Favara.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


Il Presidente Dott. Paolo Ancona

Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

THOUSE COMMISSION OF THE PROPERTY OF THE PROPE



N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, c e r t i f i c a che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami. Favara, Iì IL Segretario Comunale

ESECUTIVITA' DELL'ATTO [art 12, commi 1 e 2, Lr. 3 dicembre 1991, n, 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,	
ATTESTA	
che la presente deliberazione è di immediata esecutività Favara, li	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
	(